

Pronto il modello. Richieste dall'1/4 al 15/5

Distacchi sindacali, contributi agli enti

DI ANTONIO G. PALADINO

Dal prossimo 1° aprile e sino al 15 maggio, gli enti locali potranno richiedere il contributo erariale, riferito al 2013, per il proprio personale che attualmente è in posizione di distacco sindacale attraverso l'apposito modello di certificazione che il ministero dell'interno metterà a disposizione sul proprio sito internet istituzionale.

È quanto comunica il dipartimento finanza locale del ministero dell'interno nel testo della circolare n.3/2014, a seguito dell'avvenuta pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio scorso, del dm 3 febbraio 2014 emanato in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 1-bis del dl n. 599/1996, ove si prevede l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane e alle Aziende sanitarie provinciali (in quanto subentrate alle Ipab), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti sopra elencati per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Per espressa previsione legislativa, da tale erogazione restano esclusi gli enti del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e del trentino-Alto Adige.

Il documento del Viminale, innanzitutto, precisa che l'espressione «aspettativa per motivi sindacali» deve essere riferita all'istituto del «distacco sindacale». Da ciò ne consegue che gli enti che hanno titolo alla trasmissione della certificazione e, quindi, alla

richiesta del contributo di cui sopra, sono esclusivamente quelli il cui personale, nel 2013, ha ottenuto il distacco per tale motivazione. La certificazione da utilizzare, allegata sia al dm che riproposta dalla circolare, dovrà essere trasmessa in modalità esclusivamente telematica e sarà resa disponibile agli enti, attraverso il sito istituzionale del dipartimento della finanza locale (www.finanzalocale.interno.it) a far data dal prossimo 1° aprile e sino al termine perentorio delle ore 14,00 del 15 maggio. Per essere ritenuta valida, la certificazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione (almeno due, se detto organo è previsto in forma collegiale). È pacifico che per poter sottoscrivere della certificazione, tutti i soggetti sopra nominati dovranno essere preventivamente censiti nel sito della finanza locale. Infine, si precisa che non sono previste altre forme di invio della certificazione se non quella telematica, né si ritiene valida ai fini dell'erogazione del contributo erariale, la documentazione trasmessa oltre i termini perentori e ulteriori trasmissioni che pregiudichino la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso. Tuttavia, gli enti possono sempre inoltrare una nuova certificazione, in aggiunta o per rettificare i dati già trasmessi, ma sempre in forma telematica e nel rispetto del termine perentorio del prossimo 15 maggio.

— © Riproduzione riservata —

